

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 GIUGNO 2002

=====

ADDI' 14 GIUGNO 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMBONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIAMAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marcc	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE - SAPONARO

DELIBERAZIONE N° 787

Proposta di legge regionale concernente:
"Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali".



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente della Giunta regionale;

- VISTO l'articolo 122, primo comma, della Costituzione come sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, il quale demanda alla legge regionale, da adottare nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge statale, la disciplina del sistema di elezione e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta nonché dei consiglieri regionali;
- RITENUTO di dover rinviare la disciplina del sistema elettorale ad un momento successivo all'entrata in vigore del nuovo Statuto che determinerà la forma di governo della Regione cui il sistema elettorale è strettamente connesso;
- PRESO ATTO dell'assenza della legge della Repubblica che stabilisce espressamente i principi fondamentali in materia, prevista dalla Costituzione, e della conseguente necessità di desumere tali principi dalla legislazione statale vigente;
- VISTA la legge 23 aprile 1981, n. 154, recante "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale ed in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario regionale";
- VALUTATI gli approfondimenti effettuati dal gruppo di lavoro costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1675 del 16 novembre 2001, il quale ha individuato i principi fondamentali degli istituti dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità desumendoli, oltre che dalla citata legge 154/81, anche dal disegno di legge statale recante disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione;
- CONSIDERATA l'opportunità di limitare la disciplina dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità ai soli consiglieri regionali, posto che per gli assessori non componenti il Consiglio regionale esiste già l'apposita legge regionale 4 settembre 2000, n. 27, la quale estende ai suddetti assessori la disciplina prevista per i consiglieri;

DELIBERA

di approvare e sottoporre al Consiglio regionale l'allegata proposta di legge concernente: "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali", composta da n. 6 articoli e corredata della relazione illustrativa, facente parte integrante della presente deliberazione.



**RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:
"NORME IN MATERIA DI INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DEI
CONSIGLIERI REGIONALI.**

L'articolo 122, primo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, rinvia ad una legge della Regione la disciplina del sistema elettorale e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.

Con la proposta di legge in esame si persegue la finalità di provvedere ad una parziale attuazione della citata norma costituzionale, in relazione ai soli casi di ineleggibilità e incompatibilità, ritenendo che il sistema elettorale debba essere disciplinato con successiva legge regionale, da emanarsi a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Statuto, in quanto strettamente connesso alla forma di governo della Regione quale sarà determinata dallo Statuto stesso.

Si è, poi, considerato opportuno limitare la disciplina dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità ai soli consiglieri regionali, posto che per gli assessori non componenti del Consiglio regionale esiste già l'apposita legge regionale 4 settembre 2000, n.27 (Prime disposizioni attuative della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1, concernenti la nomina dei componenti della Giunta regionale, nonché lo stato giuridico ed economico degli assessori non componenti del Consiglio regionale), la quale estende ai suddetti assessori la disciplina vigente per i consiglieri.

E' evidente che il dettato costituzionale impone al legislatore regionale una disciplina di dettaglio, diretta ad individuare i singoli casi di ineleggibilità nonché casi di incompatibilità ulteriori rispetto a quelli previsti direttamente dal secondo comma dell'articolo 122 della Costituzione.


In assenza della legge statale di principi prevista dalla Costituzione, l'articolato proposto assume come punto di riferimento la legislazione vigente in materia e,

specificamente, la legge 23 aprile 1981, n.154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale ed in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario regionale). Quest'ultima legge, tuttavia, è stata analizzata in chiave critica sulla base dell'evoluzione del sistema normativo complessivo, enucleando dalla stessa gli effettivi principi fondamentali che vi sono sottesi, anche alla luce del disegno di legge statale recante disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione. Tale disegno di legge, infatti, individua quali principi fondamentali degli istituti dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità, rispettivamente, l'esigenza di tutela della libera decisione di voto degli elettori e della parità di accesso alle cariche elettive e l'esigenza di tutela del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione.

Ne consegue che la disciplina della proposta di legge in esame si discosta da quella dettata dalla legge 154/1981, non includendo tra i casi di ineleggibilità o di incompatibilità quelli non più in linea con il nuovo assetto dei rapporti tra i vari livelli istituzionali introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

In particolare, riguardo all'elencazione dei casi di ineleggibilità di cui all'articolo 2, è stata inserita la condizione di componente delle commissioni tributarie, parificandola a quella dei magistrati che hanno competenza a giudicare nel merito, mentre è stata eliminata la condizione di dirigente civile dello Stato con funzioni di direttore generale o equiparate o funzioni superiori, reputando più appropriato indicarla nell'ambito delle incompatibilità.

Riguardo, invece, all'elencazione dei casi di incompatibilità di cui all'articolo 3, sono state eliminate le condizioni di presidente o assessore di province comprese nel territorio regionale nonché di sindaco o assessore di comuni compresi nel territorio regionale, non trovando più giustificazione a seguito della sostanziale equiordinazione tra Regione ed enti locali, configurata dall'articolo 114 della Costituzione, e del conseguente superamento dei tradizionali controlli della prima nei confronti dei secondi. Sono state, altresì, eliminate le condizioni di ministro e di sottosegretario di Stato in conseguenza della mancata menzione di queste figure tra i casi di incompatibilità riferite ai

A handwritten signature in black ink is located at the bottom left of the page. To its right is a circular stamp, partially obscured by the signature, which appears to contain some illegible text or a date.

componenti di organi di rilevanza costituzionale, indicati nell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione.

IL VICE
Pau 

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità
dei consiglieri della Regione Lazio”

IL VICE PRESIDENTE
REGIONALE



ca
epia
Pce

ART. 1
(Oggetto)

1. La presente legge disciplina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali in conformità all'articolo 122 della Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla vigente legislazione statale.

10/10

est g.m.

IL VICE PRESIDENTE
DELLA REGIONE
[Signature]

ART. 2
(Ineleggibilità)

1. Non sono eleggibili a consigliere regionale:
- a) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno ed i capi di gabinetto dei Ministri;
 - b) i prefetti, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza, che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione;
 - c) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, che esercitano il comando nel territorio della Regione;
 - d) i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i componenti delle commissioni tributarie ed i giudici di pace, che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione;
 - e) gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura delle anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, che esercitano il loro ufficio nel territorio della Regione;
 - f) i dirigenti della Regione con funzioni di rappresentanza esterna;
 - g) gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza ovvero di organizzazione o coordinamento del personale degli enti dipendenti dalla Regione, nonché i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione.

2. Le cause di ineleggibilità previste al comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalle funzioni, dal servizio, dal comando o dall'ufficio non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature, astenendosi effettivamente da ogni atto connesso, fermo restando il diritto alla conservazione del posto di lavoro nelle forme previste dagli ordinamenti dei rispettivi enti.

IL VICE
DELL'



27
K
EPM

ART. 3
(Incompatibilità)

1. Non possono ricoprire la carica di consigliere regionale:
- a) i membri del Parlamento europeo e di una delle Camere del Parlamento, ed i consiglieri o assessori di altra Regione;
 - b) i magistrati della Corte costituzionale, i membri del Consiglio superiore della magistratura, i componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, i magistrati della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e del Tribunale supremo delle acque;
 - c) i dirigenti civili dello Stato che svolgono funzioni di direttore generale o equiparate o funzioni superiori;
 - d) i titolari, gli amministratori o i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di enti soggetti a vigilanza da parte della Regione o che da essa ricevano, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, ovvero i consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestano opera in modo continuativo presso gli enti stessi, nonché coloro che sono coinvolti, direttamente o indirettamente, in servizi, esazione di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse della Regione;
 - e) coloro che prestano servizio a qualsiasi titolo presso la Regione;
 - f) coloro che hanno lite pendente in quanto parti in un procedimento civile o amministrativo con la Regione, con esclusione dei procedimenti tributari, delle azioni popolari, della costituzione di parte civile in un procedimento penale e delle liti promosse a seguito di sentenza di condanna non ancora passata in giudicato;
 - g) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della Regione ovvero di istituto o azienda da essa dipendenti o vigilati, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione, l'istituto o l'azienda e non hanno ancora estinto il debito;
 - h) coloro che, non rientrando nelle fattispecie di cui alla lettera g) e avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione, ovvero verso istituto o azienda da essa dipendenti, sono stati legalmente messi in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed

67
Fai's

VICE

esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi della Regione, hanno ricevuto invano notificazione dell'avviso ai sensi della normativa vigente;

- i) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione;
- l) coloro che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 2.

2. Gli interessati possono rimuovere le cause d'incompatibilità previste al comma 1 entro dieci giorni dalla data di proclamazione degli eletti ovvero, se sopravvenute nel corso del mandato, entro dieci giorni dalla data in cui le cause stesse in cui si sono verificate. Resta comunque fermo, nei casi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dello stesso comma, il diritto alla conservazione del posto di lavoro nelle forme previste dagli ordinamenti dei rispettivi enti.

e.r.  

ART. 4
(Deroghe)

1. Le ipotesi previste all'articolo 3, comma 1, lettere f) ed i), non costituiscono cause di incompatibilità qualora si riferiscano ad amministratori per fatto connesso all'esercizio del mandato.

2. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della Regione in connessione al mandato elettivo o alla nomina, in virtù di una norma di legge.

*em
fina*

IL VICE



ART. 5
(Procedure per la nomina e la decadenza
dei consiglieri regionali)

1. L'accertamento delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità nei confronti dei consiglieri regionali è effettuato dal Consiglio regionale secondo le disposizioni del presente articolo e con le modalità previste dal proprio regolamento, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi.

2. Qualora venga accertata una causa d'ineleggibilità esistente al momento dell'elezione, il Consiglio regionale dichiara l'annullamento dell'elezione dell'interessato.

3. Qualora venga accertata una causa d'incompatibilità, sia esistente alla data di proclamazione degli eletti, sia sopravvenuta nel corso del mandato, non rimossa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, il Consiglio regionale la contesta all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa. Scaduto tale termine, il Consiglio regionale delibera definitivamente in ordine alla causa d'incompatibilità e, ove la ritenga sussistente, invita l'interessato a rimuoverla. Qualora l'interessato non provveda nei successivi dieci giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto.

cr
12.11.11



Art.6

(Adeguamento del regolamento del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale adegua il proprio regolamento alle disposizioni di cui all'articolo 5 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

et
ly
Blau

IL VICE
